

COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 32 del 26/09/2019

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE

L'anno 2019, addì ventisei del mese di **Settembre** alle ore **21:00**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Erba Paolo** il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
BAFFELLI PIETRO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere		X
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
MARTINAZZI ELISA	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 10 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE

Il Sindaco ricorda che nel 2018 è stato approvato il Regolamento sull'accesso civico e generalizzato; dà quindi lettura delle modifiche da approvare. Chiede se ci sono osservazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 42 comma 2 lettera f) del TUEL, che attribuisce all'organo consigliare la competenza in materia di "disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PREMESSO che:

- l'accesso civico si distingue in "ordinario" e "generalizzato"; il primo permette di accedere a documenti da pubblicare in "Amministrazione trasparente", qualora questi non siano stati inseriti nelle relative pagine web del sito dell'ente (art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013);
- l'accesso "generalizzato", invece, consente a chiunque, senza motivazione, di accedere a dati "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013);
- questo consiglio, in data 30.07.2018 (deliberazione n.25) ha approvato il "REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO";
- una delle criticità emerse dall'applicazione dell'accesso civico, affrontate dalla Circolare n. 1/2019 del Ministero per la pubblica amministrazione, è data dall'omessa individuazione, da parte del legislatore, del termine entro il quale è possibile proporre la "domanda di riesame";
- il Ministero registra che "ritenere che tale domanda sia proponibile senza termine darebbe luogo a problemi applicativi" imputabili al "protrarsi nel tempo della situazione di incertezza" sulla conclusione del procedimento;
- inoltre, l'assenza di un termine per l'attivazione del riesame "è suscettibile di determinare un sostanziale aggiramento del termine di decadenza (trenta giorni)

previsto per impugnare la decisione dell'amministrazione davanti al Giudice o al Difensore civico”;

- la domanda di riesame avanzata dopo mesi, o addirittura anni, dalla decisione di prima istanza, consentirebbe, tramite l'impugnazione della decisione del Responsabile anticorruzione, di attivare il rimedio giurisdizionale (TAR) o il rimedio amministrativo (Difensore civico) in un tempo anche molto lontano dalla prima decisione; di conseguenza, la finalità del termine di decadenza, che consiste nel consolidamento degli effetti dell'atto che non sia stato tempestivamente impugnato, per ragioni di certezza giuridica, sarebbe vanificata; quindi, secondo il Ministero, “appare ragionevole ritenere che il procedimento di riesame debba essere attivato entro il termine di trenta giorni dalla decisione di prima istanza”, termine che corrisponde al termine di decadenza previsto per la proposizione dei menzionati rimedi (ricorso al giudice e al difensore civico);
- secondo il Ministero, il termine per proporre la domanda di riesame, seppur non sia previsto dall'art. 5 del “decreto trasparenza”, è disciplinato in via generale dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, “al quale l'istituto del riesame è riconducibile”;
- l'art. 2, comma 1, del DPR 1199/1971 dispone che il ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, “deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza”; decorso tale termine, il Responsabile anticorruzione può dichiarare irricevibile l'istanza, “fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall'istante”;

DATO ATTO che, a seguito dell'interpretazione fornita dal Ministero per la pubblica amministrazione con la Circolare n. 1/2019, si ritiene di emendare il “Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti” aggiungendo all'articolo 11 (Domanda di riesame) il comma 1-bis nella formulazione che segue:

Articolo 38, comma 1bis. La domanda di riesame deve pervenire entro 40 giorni di calendario, dalla data della notificazione o della comunicazione della decisione di diniego totale o parziale, ovvero, in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 35 comma 1.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 4 dell'art. 5 del “decreto trasparenza” prevede, espressamente, che in esecuzione delle domande di accesso generalizzato, “il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo [sia] **gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali**”;
- l'art. 3 comma 1 dello stesso d.lgs. 33/2013 stabilisce i principi di “Pubblicità e diritto alla conoscibilità” per i quali “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, **di fruirne gratuitamente**, e di utilizzarli e riutilizzarli [...]”;
- il Ministero per la pubblica amministrazione, con la Circolare n. 1/2019, ha inteso fornire chiarimenti operativi in merito “all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato”;

- il paragrafo 4 della Circolare ministeriale interviene sul “regime dei costi” dell’accesso generalizzato; a fronte di una domanda di accesso generalizzato possono essere addebitati solo, e soltanto, i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, escludendo qualsiasi altro onere a carico del cittadino; il valore rimborsabile corrisponde al costo “effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione”; nel costo di riproduzione, del quale è possibile chiedere il rimborso, rientrano le seguenti voci: il costo delle fotocopie su carta; il costo per la riproduzione su supporti materiali (CD-rom, chiavette USB, ecc.); il costo per la scansione di documenti cartacei, in quanto attività assimilabile alla fotoreproduzione; il costo di spedizione cartacea dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata, sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione.

RITENUTO pertanto, conformemente ai contenuti della Circolare n. 1/2019, di emendare il “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO” aggiungendo l’articolo 45 nella formulazione che segue:

Articolo 45 - Tariffe dell’accesso civico

1. *Per ogni copia cartacea in formato A4, rilasciata dall’ufficio in esecuzione di una domanda di accesso civico, sono dovuti 25 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso; per ogni copia cartacea in formato A3 sono dovuti 50 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso. Formati superiori ad A3 non sono rilasciati in cartaceo ma solo in digitale.*
2. *In caso di riproduzione su supporto materiale di memoria (DVD, chiavette USB, ecc.), di proprietà del richiedente, sono dovuti 25 centesimi per ogni file copiato, indipendentemente dalla dimensione dello stesso, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso.*
3. *Qualora, per la riproduzione su supporto materiale di memoria o per la trasmissione via PEC o email, sia necessario scansionare documenti cartacei, si applicano le tariffe del punto 1.*
4. *I costi della spedizione cartacea, con raccomandata AR, sono a carico del richiedente. L’invio tramite PEC (o via email) è gratuito.*
5. *Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell’imposta provvede il richiedente producendo all’ufficio tutte le marche necessarie.*

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

CIÒ PREMESSO, votando in forma palese (alzando la mano) con voti unanimi favorevoli, il consiglio

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare le modifiche del "Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti" riportate in narrativa;
- 3) di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento ed applicare quanto prima le norme regolamentari di cui sopra, con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 22/10/2019 per quindici giorni consecutivi.

Li, 22/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesesa deliberazione diverrà esecutiva il _____ (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Li, 22/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 22/10/2019



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Modafferi